

LINEE GUIDA OPERATIVE

Procedura di Autorizzazione Unica ex art. 208 D. Lgs. 152/2006

Redatte ai sensi della DGR n.742 del 19 dicembre 2023 e dell'Allegato A (Regione Calabria)

Sommario

Presentazione	4
1. Quadro normativo di riferimento	5
2. Autorità Competente	5
3. Definizioni	5
3.1. Termini fondamentali relativi ai rifiuti.....	5
3.2. Termini relativi alla gestione dei rifiuti.....	6
3.3. Termini relativi agli impianti e alle autorizzazioni	6
3.4. Termini relativi alle misure cautelari e sanzionatorie	7
3.5. Termini relativi alle garanzie finanziarie e agli oneri istruttori	8
4. Procedura di Autorizzazione Unica per Nuovi Impianti	8
4.1. Presentazione dell'istanza	8
4.2. Conferenza dei Servizi	8
4.3. Tempistiche	9
4.4. Durata e rinnovo.....	9
4.5. Contenuto minimo dell'autorizzazione	9
5. Gestione delle Campagne con Impianti Mobili	9
5.1. Autorizzazione definitiva dell'impianto mobile.....	9
5.2. Comunicazione della singola campagna.	10
5.3. Limiti e condizioni operative	10
5.4. Poteri dell'Autorità e VIA.....	11
6. Diffida, Sospensione e Revoca dell'Autorizzazione	11
6.1. Diffida	11
6.2. Sospensione.....	11
6.3. Decadenza	11
6.4. Revoca.....	12
7. Garanzie Fideiussorie	12
7.1. Obbligo e modalità di prestazione.....	12
7.2. Durata e rinnovo.....	12
7.3. Garanzie per impianti mobili.....	12
7.4. Svincolo anticipato.....	12
8. Incidenti rilevanti, incendio, guasti e contaminazioni	13
8.1. Gestione delle Situazioni di Emergenza: Incidenti Rilevanti, Incendio, Guasti e Contaminazioni.	13
8.1.1. Quadro normativo di riferimento	13
8.2. Campo di applicazione	13
8.3. Obblighi preventivi del gestore	13
8.3.1. Piano di emergenza interno.....	13
8.4. Normativa antincendio	14

8.5. Criteri igienico-sanitari e prevenzione rischi biologici	14
8.6. Obblighi in caso di incidente, incendio o guasto.....	14
8.6.1. Misure immediate	14
8.6.2. Notifica per incidenti rilevanti	15
8.6.3. Comunicazione di variazione rilevante delle condizioni di esercizio.....	15
8.6.4. Contaminazione accidentale del suolo e delle acque	15
8.7. Responsabilità per danno ambientale e costi di ripristino	15
8.8. Sanzioni e misure cautelari	16
8.9. Ripristino del sito al termine dell'emergenza.....	16
8.10. Altre misure.....	16
9. Comunicazioni e pubblicità degli atti	16
10. Norme transitorie e finali	16

Presentazione

Le presenti Linee Guida Operative sono state predisposte dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, Servizio Ambiente, con l'obiettivo di fornire un supporto operativo ai soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi relativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, disciplinata dall'art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il documento, elaborato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento alla D.G.R. Calabria n. 742 del 19 dicembre 2023 e alla L.R. Calabria n. 34/2017, rappresenta uno strumento pratico e di rapida consultazione, destinato sia agli operatori economici sia ai professionisti del settore, nonché agli Enti chiamati a partecipare ai procedimenti autorizzativi.

L'intento non è quello di sostituire la disciplina normativa vigente, che rimane l'unico riferimento giuridicamente vincolante, bensì di agevolarne la corretta applicazione, offrendo una sintesi organica dei principali aspetti procedurali, dei riferimenti normativi, della documentazione richiesta, delle tempistiche, delle modalità di svolgimento delle Conferenze di Servizi, delle procedure relative agli impianti mobili, delle garanzie finanziarie e dei provvedimenti conseguenti alle eventuali inosservanze.

Le Linee Guida perseguono l'obiettivo di rendere l'azione amministrativa sempre più uniforme, trasparente, efficiente e prevedibile, favorendo una maggiore conoscenza delle procedure da parte degli utenti e contribuendo alla riduzione dei tempi istruttori mediante la presentazione di istanze complete e correttamente formulate.

Particolare attenzione è stata dedicata all'organizzazione dei contenuti secondo un'impostazione di immediata consultazione, che consente di individuare rapidamente le disposizioni applicabili alle diverse fattispecie procedurali, senza rinunciare al necessario rigore tecnico e giuridico.

Le presenti Linee Guida costituiscono, pertanto, uno strumento operativo di supporto all'attività amministrativa della Città Metropolitana di Reggio Calabria e un punto di riferimento per tutti i soggetti interessati alla realizzazione e gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti, nella consapevolezza che una corretta conoscenza delle regole procedurali rappresenta un elemento essenziale per garantire la tutela dell'ambiente, la certezza del diritto e la semplificazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini.

1. Quadro normativo di riferimento

L'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti è disciplinata dall'art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale, di seguito D.lgs 152/2006). In Calabria, la procedura è attuata dalla DGR n. 742 del 19 dicembre 2023 (con Allegato A e Allegato B — Tariffario) e dalla L.R. n. 34 del 20 ottobre 2017. Per gli impianti mobili si applicano le Linee Guida regionali per impianti mobili ex art. 208 comma 15.

L'autorizzazione unica sostituisce a ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali (permesso di costruire, autorizzazione allo scarico, emissioni in atmosfera, parere ASP, parere ARPACal, certificato di prevenzione incendi, ecc.) e, ove occorra, costituisce variante allo strumento urbanistico.

2. Autorità Competente

Ai sensi della L.R. n. 14 del 29 giugno 2016, per tutto il territorio metropolitano, l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è rilasciata, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, Servizio "Ambiente.

Parimenti, la competenza per gli impianti mobili, la competenza spetta alla Città Metropolitana qualora la sede operativa dell'impresa risiede nel territorio di competenza.

3. Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida e in conformità all'art. 183 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'Allegato A della DGR n. 742 del 19 dicembre 2023 e alla L.R. n. 34 del 20 ottobre 2017, si intende per:

3.1. Termini fondamentali relativi ai rifiuti

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato I della Parte IV del D.lgs 152/2006.

Rifiuto non pericoloso: rifiuto non contemplato dalla definizione di rifiuto pericoloso.

Rifiuti speciali: rifiuti di cui all'art. 184, commi 3 e 4, D.lgs 152/2006, tra cui i rifiuti prodotti da attività industriali, agricole, commerciali, di servizi e artigianali, nonché i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, da fanghi di depurazione, da attività sanitarie e da macchinari e apparecchiature deteriorate.

Rifiuti organici: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, mense e punti vendita, e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare.

Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che abbiano modificato la natura o la composizione dei rifiuti (nuovo produttore).

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

3.2. *Termini relativi alla gestione dei rifiuti*

Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero — compresa la cernita — e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

Trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione. L'Allegato C della Parte IV del D.lgs 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero. Ai fini delle presenti linee guida, possono essere autorizzate le operazioni da **R1 a R13** ivi contemplate.

Smaltimento: fase residuale della gestione dei rifiuti, effettuata in condizioni di sicurezza, previa verifica dell'impossibilità tecnica ed economica di esperire operazioni di recupero. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti in massa e volume. Ai fini delle presenti linee guida, possono essere autorizzate le operazioni da **D1 a D15** di cui all'Allegato B della Parte IV del D.lgs 152/2006.

Deposito temporaneo prima della raccolta: raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. Non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente, se effettuato nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 185-bis D.lgs 152/2006.

Messa in riserva (R13): deposito di rifiuti finalizzato a sottoporli a una delle operazioni di recupero da R1 a R12, escluso il deposito temporaneo prima della raccolta nel luogo di produzione.

Deposito preliminare (D15): deposito di rifiuti prima di una delle operazioni di smaltimento da D1 a D14, escluso il deposito temporaneo prima della raccolta nel luogo di produzione.

Prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto, volte a ridurre la quantità e gli impatti negativi dei rifiuti e il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

3.3. *Termini relativi agli impianti e alle autorizzazioni*

Autorizzazione unica: provvedimento con cui la Città Metropolitana di Reggio Calabria autorizza, con atto unico, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/2006. Il provvedimento sostituisce a ogni effetto tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali ed ha durata decennale.

Impianto di gestione rifiuti: struttura tecnica permanente, fissa nel luogo di installazione, destinata alla realizzazione di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, autorizzata ai sensi degli artt. 208-209-211 D.lgs 152/2006. Non vi rientrano gli impianti mobili, per i quali si veda la definizione specifica di seguito.

Impianto mobile (soggetto all'art. 208, comma 15, D.lgs 152/2006): struttura tecnologica unica o, in casi particolari, assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate e installate in un sito per l'effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo, non superiore a **120 giorni** — salvo deroghe tecnicamente motivate — autorizzata in via definitiva dalla Città Metropolitana nel cui territorio il richiedente ha la **sede legale**.

Struttura tecnologica unica: unico macchinario, o corpo unico, che svolga sostanzialmente un'operazione o una fase di un'operazione di smaltimento e/o recupero, identificabile con **marca, modello e numero di matricola**. Gli impianti mobili sono soggetti alla **direttiva macchine**.

Campagna di attività: periodo di operatività di un impianto mobile presso un determinato sito, di durata non superiore a 120 giorni consecutivi, svolta **esclusivamente nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti**. Per “luogo di produzione” si intende uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro, all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività dalle quali originano i rifiuti.

Riduzione volumetrica: operazioni quali la triturazione e la compattazione che non modificano l'originaria natura del rifiuto, la sua composizione chimica e merceologica e la sua codifica (codice EER). Le apparecchiature che svolgono la sola riduzione volumetrica **non** sono soggette alla procedura di autorizzazione ex art. 208, comma 15, D.lgs 152/2006.

Separazione delle frazioni estranee: trattamento preliminare effettuato con tecnologie meccaniche-fisiche semplici (es. deferrizzazione) che non modifica la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica (codice EER). Le apparecchiature che svolgono tale sola operazione **non** sono soggette alla procedura di autorizzazione ex art. 208, comma 15, D.lgs 152/2006.

Variante sostanziale: variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero potenziamento dell'impianto che può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; è tale, in particolare, ogni variante soggetta a VIA, ogni aumento di potenzialità di trattamento superiore al 10% o di stoccaggio superiore al 50%, ogni realizzazione di nuove strutture all'interno del perimetro già autorizzato, ogni avvio di tipologie di trattamento e/o operazioni non precedentemente autorizzate, ogni impatto su matrici ambientali non precedentemente valutate e ogni aumento delle superfici totali di impianto, ovvero ogni variante che l'Autorità competente, a seguito di proprio motivato parere in sede di istruttoria, giudichi sostanziale.

Variante non sostanziale: variazione delle caratteristiche o del funzionamento dell'impianto che non produce effetti negativi e significativi sull'ambiente. Si distingue in: varianti subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione e varianti subordinate a nulla osta.

3.4. Termini relativi alle misure cautelari e sanzionatorie

Diffida: atto con cui la struttura competente della Città Metropolitana, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione o al ricorrere di specifiche fattispecie, assegna al titolare un termine per far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione, quale presupposto necessario all'adozione di misure più gravi.

Sospensione dell'autorizzazione unica: provvedimento temporaneo, di durata massima di **12 mesi**, adottato dalla struttura competente della Città Metropolitana in caso di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine assegnato, ovvero d'ufficio per motivi igienico-sanitari e di tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Il provvedimento è pubblicato all'albo on line della Città Metropolitana.

Decadenza dell'autorizzazione unica: provvedimento definitivo di estinzione del titolo, emesso nei casi tassativamente previsti dall'art. 23 L.R. 34/2017 (tra cui: tre o più inosservanze delle prescrizioni; persistenza della causa di sospensione allo scadere dei 12 mesi; omessa prestazione della garanzia finanziaria; omessa presentazione del certificato di collaudo). Comporta l'obbligo di chiusura dell'impianto.

Revoca dell'autorizzazione unica: provvedimento di estinzione del titolo per causa esterna o sopravvenuta (pericolo irreversibile per la salute pubblica, irreversibile alterazione dello stato

dell'ambiente, o sopravvenute ragioni di interesse pubblico, tutti per cause di forza maggiore), distinto dalla decadenza in quanto non conseguente a comportamento imputabile al titolare.

3.5. Termini relativi alle garanzie finanziarie e agli oneri istruttori

Garanzia finanziaria (fideiussione): strumento a copertura dei costi di gestione dei rifiuti in giacenza, di bonifica e ripristino del sito, di chiusura dell'impianto e degli interventi successivi, nonché dei risarcimenti per danni ambientali, prestato mediante **polizza fideiussoria** ai sensi della L. 10 giugno 1982, n. 348, a favore della Città Metropolitana entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori.

Oneri istruttori: corrispettivi dovuti dal soggetto richiedente a parziale copertura dei costi delle attività svolte dall'autorità competente, calcolati applicando le tariffe, come determinati dall'Allegato "Oneri istruttori" al presente documento.. Il loro versamento, tramite PagoPA, costituisce condizione di procedibilità dell'istanza.

Codice EER (già CER — Catalogo Europeo dei Rifiuti): codice a sei cifre che identifica ogni tipologia di rifiuto in base all'Elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D della Parte IV del D.lgs 152/2006, come aggiornato dal D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213.

Per le definizioni non espressamente richiamate nelle presenti linee guida, si applicano in via diretta quelle di cui all'art. 183 D.lgs 152/2006 e alle disposizioni speciali vigenti in materia ambientale.

4. Procedura di Autorizzazione Unica per Nuovi Impianti

4.1. Presentazione dell'istanza

L'istanza è presentata dall'interessato (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) alla Città Metropolitana in via telematica, in bollo corrente, corredata dal versamento degli oneri istruttori (pena inammissibilità). La domanda deve indicare:

- se l'impianto tratterà rifiuti pericolosi, non pericolosi o entrambi;
- la tipologia di procedura (nuovo impianto, variante sostanziale, trasferimento, ecc.);
- la localizzazione in coerenza con il Piano Regionale dei Rifiuti e gli strumenti pianificatori regionali e provinciali.

Tutti gli elaborati progettuali devono essere numerati progressivamente, timbrati e firmati dal progettista, controfirmati dal proponente, datati e titolati. Il proponente individua nell'istanza tutti i soggetti che devono esprimersi ai fini della realizzazione ed esercizio.

Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini del procedimento restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del D.lgs 152/2006.

4.2. Conferenza dei Servizi

Per nuove autorizzazioni e modifiche sostanziali, l'autorità competente convoca, ai sensi dell'art. 208, comma 3, D.lgs 152/2006, una Conferenza dei Servizi (CdS) in modalità sincrona ex art. 14-ter L. 241/1990.

Sono sempre invitati il proponente e tutte le amministrazioni che devono esprimere pareri, in particolare:

- ARPACal (Dipartimento provinciale competente), quale supporto tecnico ex art. 7 comma 1 lett. t) L.R. n. 20/1999;

- ASP,
- Comune interessato,
- Altri Enti pertinenti (Soprintendenza, Ente Parco, Gestori Rete Idrica, ecc.).

Per rinnovi (art. 208 comma 12), modifiche non sostanziali e impianti mobili (art. 208 comma 15), può essere convocata una CdS semplificata in modalità asincrona (art. 14-bis L. 241/1990), con un minimo di 90 giorni di termine, in quanto coinvolta la tutela ambientale. Le richieste di documentazione integrativa sospendono i lavori della CdS; se le integrazioni non pervengono entro i termini specificati nella nota di convocazione, la Conferenza si chiude negativamente.

4.3. Tempistiche

Tipologia	Termine massimo
Nuovo impianto / variante sostanziale	150 giorni dalla presentazione
Variante non sostanziale	90 giorni dal ricevimento
Rinnovo autorizzazione	150 giorni dalla presentazione
Interruzione termini (richiesta integrazioni)	Una sola volta, max 30 giorni
Sospensione per procedura VIA	Fino all'acquisizione pronuncia

Per gli impianti di sperimentazione e ricerca (art. 211 D.lgs 152/2006) i termini istruttori sono ridotti della metà.

4.4. Durata e rinnovo

L'autorizzazione unica è rilasciata per 10 anni, è rinnovabile e fa decadere le autorizzazioni sostituite. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 180 giorni prima della scadenza; l'attività può proseguire fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Per la proroga ex art. 208, comma 12 D.lgs 152/2006, la ditta presenta apposita richiesta con allegata copia della polizza fideiussoria aggiornata e relazione tecnica asseverante il corretto esercizio.

4.5. Contenuto minimo dell'autorizzazione

Il provvedimento deve indicare, ai sensi dell'art. 208, comma 11, D.lgs 152/2006:

- tipologie e quantitativi di rifiuti autorizzati,
- requisiti tecnici,
- localizzazione catastale,
- operazioni autorizzate,
- prescrizioni di sicurezza e igiene,
- modalità di chiusura e ripristino,
- garanzie finanziarie,
- data di scadenza.

5. Gestione delle Campagne con Impianti Mobili

5.1. Autorizzazione definitiva dell'impianto mobile

Gli impianti mobili di smaltimento/recupero (esclusi quelli per sola disidratazione fanghi o riduzione volumetrica) sono autorizzati in via definitiva dalla Città Metropolitana con sede legale nel territorio. L'autorizzazione ha durata fino a 10 anni, è rinnovabile (richiesta da presentare almeno 180 giorni prima della scadenza). L'istanza deve essere inoltrata contestualmente a:

- Città Metropolitana,

- ARPA,
- Comune dove ha ricovero la macchina
- ASP-SPISAL.

Gli impianti possono svolgere operazioni di smaltimento (D8, D9, D10, D14) e recupero (R1÷R9) ex Allegati B e C Parte IV D. Lgs. 152/2006.

Non costituiscono impianti mobili le macchine operatrici anche dotate di appendici intercambiabili (es. benna frantumatrice), nonché mere organizzazioni di lavoro che prevedano interventi attraverso utensilerie e macchine operatrici. In particolare si chiarisce che per avere le caratteristiche tali da essere autorizzato quale impianto mobile ai sensi dell'art. 208 c.15 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii il macchinario deve essere tale da non dover svolgere alcuna attività di recupero a terra ad esclusione dell'eventuale scarico del prodotto finale e/o degli scarti.

Non rientra nella definizione di impianto mobile soggetto all'art. 208 comma 15 del Dlgs n.152/2006, una apparecchiatura che, sebbene presenti possibilità di essere spostata e posizionata su diverse aree (semovente), viene impiegata continuativamente all'interno di un sito già autorizzato alla gestione di rifiuti. Le operazioni eseguibili con tale apparecchiatura dovranno necessariamente essere ricomprese all'interno dell'autorizzazione/comunicazione e potranno operare solo nelle aree specificatamente individuate sulla planimetria allegata al progetto definitivo dell'intervento.

Per gli impianti mobili utilizzati nell'esecuzione di bonifiche autorizzate ai sensi del Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/06, la legittimazione ad operare (autorizzazione e notifica campagna) deve essere ricompresa esplicitamente nel progetto di bonifica approvato (in tale caso non si applicano le limitazioni temporali di cui al presente documento).

L'impianto mobile deve essere in piena ed esclusiva disponibilità del soggetto che richiede l'autorizzazione.

Le operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti attraverso impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato.

I rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento (materie prime e secondarie) di rifiuti effettuato mediante impianto mobile sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell'autorizzazione.

5.2. *Comunicazione della singola campagna.*

Almeno 20 giorni prima dell'installazione, il soggetto autorizzato trasmette alla Città Metropolitana specifica comunicazione di campagna, utilizzando la modulistica di rito, allegando:

- copia dell'autorizzazione ex art. 208 comma 1 del D.lgs 152/2006;
- polizza fidejussoria (prestata per la singola campagna o a copertura dell'intero periodo di autorizzazione);
- ulteriore documentazione richiesta dalla modulistica in uso.

La comunicazione va inoltrata contestualmente a ARPACal, Comune e ASP-SPISAL del territorio in cui si svolge la campagna.

5.3. *Limiti e condizioni operative*

La campagna ha una durata massima di 120 giorni consecutivi e può svolgersi esclusivamente nel luogo di produzione dei rifiuti (non al di fuori dell'area di cantiere). Le opere accessorie (vasche, platee, serbatoi, recinzioni) devono già esistere e, in caso, essere autorizzate con procedura ordinaria. Per le emissioni atmosferiche si applicano le prescrizioni dell'Allegato V Parte 1 del D.lgs 152/2006, con il supporto di ARPACal.

5.4. *Poteri dell'Autorità e VIA*

La Città Metropolitana può, dopo la ricezione della comunicazione: - adottare prescrizioni integrative; - vietare l'attività con provvedimento motivato se incompatibile con la tutela ambientale o della salute pubblica; - eventuali richieste di integrazioni sospendono i termini per l'avvio della campagna.

L'attività è vietata se la comunicazione non rispetta la modulistica prevista.

Per campagne rientranti negli Allegati III e IV Parte II D.lgs 152/2006, devono essere attivate preventivamente procedure di verifica di assoggettabilità a VIA.

6. *Diffida, Sospensione e Revoca dell'Autorizzazione*

Il regime sanzionatorio è strutturato a gradini, dall'avvertimento all'estinzione del titolo, in base alla gravità e alla persistenza delle violazioni.

6.1. *Diffida*

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, l'autorità competente procede, ai sensi dell'art. 208, comma 13, D.lgs 152/2006, preliminarmente alla diffida, stabilendo un termine entro cui eliminare le inosservanze. La struttura competente della Città Metropolitana emette la diffida ad adempiere anche nelle fattispecie di:

- esecuzione di varianti senza autorizzazione;
- situazione di pericolo temporaneo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- non ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e/o agli obblighi di legge (art. 30, comma 2, L.R. 34/2017).

Il provvedimento è comunicato al titolare e agli enti interessati.

6.2. *Sospensione*

Se il titolare non ottempera entro il termine assegnato dalla diffida, la struttura competente della Città Metropolitana emette provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi.

Ai sensi dell'art. 208 comma 13 lett. b) D.lgs 152/2006, la sospensione o la sospensione con contestuale diffida, è disposta anche ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Il provvedimento è comunicato al titolare e agli enti interessati.

6.3. *Decadenza*

La decadenza dell'autorizzazione unica (art. 23 L.R. 34/2017) è emessa dalla Città Metropolitana nei seguenti casi:

- inosservanza delle prescrizioni per almeno tre volte durante la vigenza;
- persistenza della causa di sospensione allo scadere del periodo di 12 mesi;
- omessa prestazione o mancata accettazione della garanzia finanziaria;
- mancata presentazione, autorizzazione o realizzazione del progetto di variante obbligatorio.

La decadenza comporta l'obbligo di chiusura dell'impianto con interventi post-chiusura. In caso di inadempienza, la Città Metropolitana escute la garanzia finanziaria e il Comune provvede ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) L.R. 34/2017.

6.4. *Revoca*

La revoca dell'autorizzazione unica (art. 24 L.R. 34/2017) è emessa nei casi di:

- di mancato adeguamento alle prescrizioni impartite con diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino pericolo per la salute e l'ambiente;
- irreversibile o rilevante alterazione dello stato dell'ambiente da causa di forza maggiore;
- sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

Il provvedimento è comunicato al titolare e agli enti interessati. In caso di inadempimento degli obblighi di chiusura, la struttura competente della Città Metropolitana escute la garanzia finanziaria.

7. *Garanzie Fideiussorie*

7.1. *Obbligo e modalità di prestazione*

Il soggetto autorizzato è tenuto a prestare la garanzia finanziaria a favore della Città Metropolitana entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto.

Le garanzie sono prestate mediante polizza fidejussoria ai sensi della L. 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di:

- costi di gestione dei rifiuti in giacenza presso l'impianto;
- costi di bonifica e ripristino del sito (durante e dopo l'esercizio);
- costi di chiusura dell'impianto e interventi successivi;
- risarcimenti per danni ambientali;
- costi sostenuti da Comune e/o Enti territoriali per supplire all'inadempiente.

I criteri generali per la determinazione, le modalità e i termini di prestazione, la durata e le condizioni di accettazione e svincolo sono definiti con regolamento regionale (art. 26, comma 2-bis, L.R. 34/2017).

7.2. *Durata e rinnovo*

In caso di rinnovo dell'autorizzazione, il soggetto estende la garanzia o ne presta una nuova per il periodo richiesto. La garanzia deve coprire in via ordinaria il periodo di validità dell'autorizzazione maggiorato di 2 anni (10+2), durante i quali la Città Metropolitana può continuare ad avvalersi della garanzia per inadempienze verificatesi nel periodo di validità. Il mancato rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza della garanzia dà luogo all'avvio di procedimenti di diffida, sospensione e revoca.

7.3. *Garanzie per impianti mobili*

I soggetti autorizzati alla gestione di impianti mobili devono prestare garanzie finanziarie per lo svolgimento delle campagne ex art. 208, comma 15, D.lgs 152/2006. La polizza può essere prestata per la durata della singola campagna o a copertura dell'intero periodo dell'autorizzazione e deve essere allegata alla comunicazione di campagna. Per i soli impianti mobili, la durata della garanzia è pari alla durata della campagna maggiorata di 4 mesi dalla sua conclusione.

7.4. *Svincolo anticipato*

La garanzia può essere svincolata anticipatamente su documentata istanza del titolare e a seguito di verifica positiva dell'autorità competente sull'eliminazione dei rifiuti dal sito e sull'avvenuto ripristino dell'area.

8. Incidenti rilevanti, incendio, guasti e contaminazioni

8.1. Gestione delle Situazioni di Emergenza: Incidenti Rilevanti, Incendio, Guasti e Contaminazioni

8.1.1. Quadro normativo di riferimento

La gestione delle situazioni di emergenza negli impianti di trattamento, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti è disciplinata da un corpus normativo multilivello che comprende:

- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale — D.lgs 152/2006), Parte IV (gestione dei rifiuti) e Parte VI (danno ambientale), in particolare l'art. 208 per le autorizzazioni unica degli impianti, l'art. 242 per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica in caso di contaminazione accidentale, e gli artt. 304–308 in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), con specifico riguardo agli obblighi del datore di lavoro/gestore in materia di prevenzione incendi, evacuazione e gestione delle emergenze;
- D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (attuazione della Direttiva 2012/18/UE — Seveso III), relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, applicabile agli impianti che detengono sostanze pericolose in quantità uguali o superiori alle soglie di cui all'Allegato 1 del decreto;
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, recante il regolamento di prevenzione incendi, richiamato esplicitamente nella documentazione progettuale obbligatoria per gli impianti di gestione rifiuti;
- D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incidenti nelle discariche, il piano di sorveglianza e il piano di ripristino ambientale;
- L. 20 ottobre 2017, n. 34 (Regione Calabria), artt. 22–25 in materia di vigilanza, sospensione e revoca dell'autorizzazione unica nei casi di inadempimento.

8.2. Campo di applicazione

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano a tutti i titolari di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006 per la realizzazione e gestione di impianti fissi e mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti, nonché a chiunque svolga campagne di attività mediante impianti mobili nel territorio di competenza della Città Metropolitana.

Esse riguardano le seguenti tipologie di evento:

- incidenti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 105/2015, qualora lo stabilimento sia soggetto alla relativa normativa;
- incendio di rifiuti, impianti o strutture accessorie;
- guasti e malfunzionamenti significativi dell'impianto, ivi comprese le rotture di attrezzature, la perdita di contenimento di rifiuti liquidi o fanghi, le interruzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni;
- contaminazioni accidentali del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali e sotterranee, derivanti da sversamenti, perdite di percolato o rilasci non autorizzati di sostanze inquinanti.

8.3. Obblighi preventivi del gestore

8.3.1. Piano di emergenza interno

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di predisporre e mantenere aggiornato un Piano di Emergenza Interno (PEI), da allegare alla documentazione progettuale dell'impianto e da tenere aggiornato per l'intera durata dell'esercizio.

Il Piano deve contenere almeno:

- l'identificazione dei potenziali scenari incidentali e delle situazioni di emergenza propri dell'impianto, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei rifiuti trattati;
- le procedure operative di intervento immediato per ciascuna tipologia di evento (incendio, sversamento, guasto, contaminazione);
- la catena di comando e le responsabilità individuali in caso di emergenza, con l'organigramma del personale addetto;
- i recapiti delle autorità competenti, dei Vigili del Fuoco (VVFF), dell'ARPA territorialmente competente, dell'ASL/ASP-Servizio SPISAL e del Comune;
- il piano di ripristino del sito al termine dell'emergenza, comprensivo dell'allontanamento di tutti i materiali contaminati e della pulizia delle superfici.

Per gli impianti rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 105/2015, il PEI deve soddisfare altresì i requisiti di cui all'art. 20 e all'Allegato 4 di tale decreto, comprendendo le misure da adottare all'interno dello stabilimento per controllare e circoscrivere l'incidente rilevante, minimizzarne gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente e ripristinare la normalità.

8.4. Normativa antincendio

Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri generali della normativa antincendio, in conformità al D.P.R. 151/2011 e alle relative norme tecniche di settore. In particolare:

- qualora l'attività rientri tra quelle soggette al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), il medesimo deve essere acquisito prima dell'avvio dell'esercizio e allegato all'autorizzazione unica, in sostituzione o integrazione del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- la documentazione progettuale dell'impianto deve includere uno specifico elaborato sull'applicazione della normativa antincendio (relazione tecnica e tavola grafica) ai sensi del D.P.R. 151/2011.

8.5. Criteri igienico-sanitari e prevenzione rischi biologici

Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari e di sicurezza stabiliti dalla legislazione vigente. In particolare:

- deve essere evitata la perdita accidentale dei rifiuti e la formazione di odori sgradevoli;
- devono essere sempre disponibili nell'area di cantiere sistemi di rapido intervento idonei ad affrontare gli eventuali incidenti;
- qualora siano impiegate fonti idriche diverse dalla rete idrica consortile, deve essere redatto preventivamente un documento di valutazione del rischio biologico per la legionella spp., con indicazione delle misure di controllo e gestione del rischio adottate.

8.6. Obblighi in caso di incidente, incendio o guasto

8.6.1. Misure immediate

In caso di incidente, incendio, guasto rilevante o sversamento accidentale, il gestore è tenuto ad adottare immediatamente le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza necessarie, al fine di limitare i danni alle persone, all'impianto e all'ambiente circostante. Tali interventi devono essere preceduti — o accompagnati nel minor tempo tecnico possibile — dalla comunicazione alle autorità competenti.

L'art. 304, comma 2, del D.lgs 152/2006 impone all'operatore l'obbligo di comunicare la minaccia imminente o l'accadimento del danno ambientale entro 24 ore al Comune, alla Città Metropolitana, alla Regione e al Prefetto territorialmente competente, nonché all'ARPA. L'omessa comunicazione

anche ad uno solo di tali destinatari integra un illecito omissivo ai sensi dell'art. 304 D.lgs 152/2006.

8.6.2. Notifica per incidenti rilevanti

Per gli stabilimenti soggetti al D. Lgs. 105/2015, al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore è obbligato a informare, immediatamente, l'autorità competente, fornendo:

- le circostanze dell'incidente;
- le sostanze pericolose coinvolte;
- i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente sulla salute umana e sull'ambiente;
- le misure di emergenza adottate.

La notifica successiva all'incidente deve essere trasmessa secondo i criteri di cui all'Allegato 6 del D. Lgs. 105/2015, con le informazioni integrative sull'analisi delle cause e sulle misure preventive future.

8.6.3. Comunicazione di variazione rilevante delle condizioni di esercizio

Ogni guasto o malfunzionamento che incida significativamente sulla conduzione dell'impianto, compresa la modifica di fatto delle modalità operative, delle emissioni o delle condizioni di stoccaggio, deve essere comunicato entro **30 giorni** alla Città Metropolitana. Il gestore deve attuare le prescrizioni degli organi di controllo, provvedere alle analisi e alle verifiche richieste e raccogliere i risultati in modo sistematico, rendendoli disponibili alle autorità di controllo.

8.6.4. Contaminazione accidentale del suolo e delle acque

In caso di **sversamento accidentale** o rilascio non autorizzato di sostanze che possano causare la contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali e sotterranee, si applicano le procedure di **messa in sicurezza d'emergenza e bonifica** di cui al Titolo V della Parte IV del D.lgs 152/2006 (artt. 242 ss.). Il gestore deve:

- adottare le misure di contenimento immediato dello sversamento, impedendo la diffusione della contaminazione alle aree limitrofe;
- effettuare, se necessario, il campionamento del suolo e delle acque per la caratterizzazione analitica della contaminazione;
- dare comunicazione immediata, anche in via telefonica e poi per iscritto, alla struttura competente della Città Metropolitana, all'ARPA territorialmente competente, al Comune e alla ASP/ASL;
- predisporre e attuare il Piano di caratterizzazione e di bonifica del sito interessato, secondo le procedure stabilite dall'autorità competente.

8.7. Responsabilità per danno ambientale e costi di ripristino

Il gestore è operatore responsabile ai sensi dell'art. 304 ss. del D.lgs 152/2006: qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale generata dall'attività svolta — incluso il rischio derivante da incidenti, incendi o contaminazioni connesse alla gestione dei rifiuti — obbliga il gestore ad adottare le misure di prevenzione necessarie e a sostenere i relativi costi.

Ai sensi dell'art. 308 D.lgs 152/2006, i costi delle iniziative di prevenzione e di ripristino ambientale adottate dalle autorità pubbliche in sostituzione del gestore inadempiente sono a carico dell'operatore. Il principio si applica anche quando le misure siano adottate direttamente dal Ministero dell'Ambiente. L'esenzione da tale responsabilità può essere invocata dal gestore solo nelle tassative ipotesi previste dall'art. 308, commi 4 e 5, D.lgs 152/2006 — tra cui il fatto del terzo con esistenza di opportune misure di sicurezza — e a condizione che il gestore provi di aver adottato misure di sicurezza astrattamente idonee a prevenire il danno.

La garanzia finanziaria (fideiussione) prestata ai sensi dell'art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs 152/2006 è preordinata a coprire, tra l'altro, i costi di gestione dei rifiuti in giacenza, i costi di bonifica del sito e delle installazioni conseguenti a incidenti, nonché i risarcimenti per danni ambientali causati durante l'esercizio dell'impianto.

8.8. Sanzioni e misure cautelari

L'inosservanza delle prescrizioni relative alla gestione delle emergenze e alla prevenzione di incidenti, incendi e contaminazioni può determinare:

- diffida con assegnazione di un termine per la regolarizzazione, da parte della struttura competente della Città Metropolitana;
- sospensione dell'autorizzazione unica per un periodo fino a 12 mesi, in caso di mancata ottemperanza alla diffida;
- decadenza dell'autorizzazione unica nei casi previsti, tra cui la persistenza della violazione oltre il periodo di sospensione;
- applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 256, 256-bis e seguenti del D.lgs 152/2006 in caso di abbandono, deposito incontrollato o combustione illecita di rifiuti;
- applicazione delle sanzioni di cui all'art. 28 del D. Lgs. 105/2015 per le violazioni degli obblighi in materia di incidenti rilevanti.

8.9. Ripristino del sito al termine dell'emergenza

Al termine di ogni emergenza, il gestore deve procedere al ripristino ambientale del sito secondo il piano approvato dall'autorità competente, comprensivo dell'allontanamento di tutti i materiali e le attrezzature impiegate, dello smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti, dell'esecuzione della pulizia delle superfici occupate e del ripristino delle condizioni ante-evento. Per gli impianti mobili, il ripristino deve essere documentato con documentazione fotografica e comunicato all'autorità competente che ha rilasciato il nulla osta alla campagna di attività, ai fini dello svincolo della garanzia finanziaria.

8.10. Altre misure

Per ogni aspetto non espressamente disciplinato nel presente capitolo, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 152/2006 (artt. 208, 242, 304–308), del D. Lgs. 81/2008, del D. Lgs. 105/2015 e delle specifiche normative regionali vigenti in materia di gestione delle emergenze ambientali.

9. Comunicazioni e pubblicità degli atti

Il provvedimento di autorizzazione unica è comunicato al titolare e agli enti interessati ed è pubblicato all'albo pretorio della Città Metropolitana.

I provvedimenti di diffida, sospensione, decadenza e revoca sono comunicati al titolare e agli enti interessati.

I provvedimenti di decadenza e revoca sono pubblicati all'albo pretorio della Città Metropolitana.

10. Norme transitorie e finali

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria le presenti Linee Guida entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Metropolitan ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana e si applica anche alle istruttorie in corso in tale data.